

IT 80 x N 125

INIS-MF-6181

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 DICEMBRE 1970, N. 1450

**Regolamento per il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico degli
impianti nucleari.**

(Gazzetta Ufficiale n. 123 del 15 maggio 1971)

INIS Imp...

MF pro...

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Articolo 1

Esercizio tecnico di impianti nucleari

Per esercizio tecnico di impianti nucleari si intende l'espletamento delle attività tecniche attinenti alla direzione e alla conduzione dei seguenti tipi di impianti:

1) impianto nucleare di potenza: ogni impianto industriale, dotato di un reattore nucleare, avente per scopo l'utilizzazione dell'energia o delle materie fissili prodotte a fini industriali;

2) impianto nucleare di ricerca: ogni impianto dotato di un reattore nucleare in cui l'energia o le materie fissili prodotte non sono utilizzate a fini industriali;

3) impianto nucleare per il trattamento di combustibili irradiati: ogni impianto progettato o usato per trattare materiali contenenti combustibili nucleari irradiati. Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che contengono meno di 1000 curie di prodotti di fissione e quelli a fini industriali che trattano materie che non presentano un'attività dei prodotti di fissione superiore a 0,25 millicurie per grammo di uranio 235 e una concentrazione di plutonio inferiore a 10^{-6} grammi per grammo di uranio 235, i quali ultimi sono considerati aggregati agli impianti di cui al n. 4);

4) impianto per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili speciali e dei combustibili nucleari: ogni impianto destinato a preparare o a fabbricare materie fissili speciali e combustibili nucleari; sono inclusi gli impianti di separazione isotopica. Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che non contengono più di 350 grammi di uranio 235 o di 200 grammi di plutonio o uranio 233 o quantità totale equivalente.

Articolo 2

Idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari

Il personale addetto all'esercizio tecnico degli impianti nucleari, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare, deve essere riconosciuto idoneo per l'espletamento delle suddette funzioni nei modi stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 3

Direzione e conduzione di impianti nucleari

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento:

per « direzione » si intende l'espletamento delle funzioni tecniche relative alla determinazione, all'organizzazione e al coordinamento delle attività connesse con il funzionamento dell'impianto nucleare;

per « conduzione » si intende l'esecuzione delle operazioni di controllo dell'impianto nonché la supervisione delle dette operazioni.

Articolo 4

Determinazione della classe dell'attestato di idoneità richiesto per la direzione

Per ciascuno degli impianti di cui al precedente art. 1, il Comitato nazionale per l'energia nucleare determina la classe dell'attestato di idoneità richiesto dal capo II del presente regolamento, sentita la commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria del C.N.E.N., di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, numero 185, la quale sarà integrata da un esperto di impianti nucleari, designato dal Ministero della pubblica istruzione.

Ai fini della detta determinazione, i soggetti di cui agli articoli 37 e 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica dovranno presentare apposite istanze, corredate dalla descrizione dell'impianto.

Capo II

Attestato di idoneità per la direzione tecnica degli impianti nucleari

Articolo 5

Attestato di idoneità alla direzione tecnica degli impianti nucleari

A coloro che vengono riconosciuti idonei alla direzione tecnica degli impianti nucleari di cui all'art. 1 del presente regolamento è rilasciato, ai sensi dell'art. 12, un attestato di idoneità di durata triennale e rinnovabile per i trienni successivi.

L'attestato di idoneità è distinto in « attestato di idoneità di 1^a classe » e « attestato di idoneità di 2^a classe ».

Ciascun attestato di idoneità sia di 1^a che di 2^a classe, è valido soltanto per il tipo di impianto per il quale viene rilasciato e conserva la sua validità sempreché il titolare, nel triennio successivo al rilascio o alla conferma, abbia compiuto almeno un anno di effettiva direzione di un impianto nucleare; l'attestato di idoneità di 1^a classe è valido anche per la direzione di un impianto dello stesso tipo per il quale sia richiesto l'attestato di idoneità di 2^a classe.

Articolo 6

Titolo di studio

Gli aspiranti allo « attestato di idoneità di 1^a classe » debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- 1) laurea in ingegneria;
- 2) laurea in fisica;
- 3) laurea in chimica.

Gli aspiranti allo « attestato di idoneità di 2^a classe » debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- 1) diploma di perito in energia nucleare, rilasciato da istituti tecnici industriali a indirizzo nucleare;
- 2) diploma di perito in chimica nucleare, rilasciato da istituti tecnici industriali a indirizzo nucleare;
- 3) diploma di perito elettronico;
- 4) diploma di perito fisico;
- 5) diploma di perito elettrotecnico;
- 6) diploma di perito chimico;
- 7) diploma degli istituti nautici;
- 8) diploma di perito meccanico.

L'attestato di idoneità di 2^a classe può essere rilasciato anche a coloro che hanno superato il primo biennio dei corsi di laurea in ingegneria, fisica e chimica.

Per gli aspiranti di nazionalità straniera è richiesto il titolo di studio equipollente.

Articolo 7

Idoneità fisica e psichica

Gli aspiranti all'attestato di idoneità debbono essere fisicamente e psichicamente idonei per l'espletamento delle funzioni connesse con la direzione tecnica degli impianti nucleari.

Tale requisito deve essere accertato dalla commissione medica, di cui al capo IV del presente regolamento.

Le eventuali imperfezioni delle condizioni fisiche dell'aspirante, in particolare degli organi sensori, allorché siano compatibili con l'espletamento delle mansioni per le quali è richiesto il possesso dell'attestato di idoneità, possono comportare prescrizioni da trascrivere sull'attestato stesso.

La commissione medica, ai fini dell'accertamento suddetto, può far sottoporre i candidati a specifici esami clinici e prove attitudinali.

Articolo 8

Idoneità professionale

Gli aspiranti all'attestato di idoneità devono dimostrare con la documentazione di cui al successivo articolo 10, di essere professionalmente idonei alla direzione dell'impianto per il quale l'attestato stesso viene richiesto.

La valutazione della detta idoneità è fatta, con verbale motivato, dalla commissione di cui all'art. 32 del presente regolamento.

Articolo 9

Limiti di età

Gli aspiranti all'attestato di idoneità debbono aver compiuto, alla data di presentazione della domanda, i 21 anni e non superato i 45 anni di età.

Articolo 10

Domanda e documentazione per l'attestato di idoneità

La domanda per ottenere il rilascio dell'attestato di idoneità, redatta su carta bollata e con la firma autenticata, deve essere diretta all'ispettorato del lavoro competente e trasmessa allo stesso per il tramite dell'esercente l'impianto nucleare presso il quale l'interessato intende svolgere o svolge la propria attività.

Alla domanda devono essere allegati:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato penale di data non anteriore a tre mesi da quella della domanda;
- 3) certificato attestante il possesso del prescritto titolo di studio;
- 4) due fotografie a capo scoperto di data recente, formato tessera, di cui una debitamente autenticata;
- 5) titoli atti a dimostrare la idoneità alla direzione dell'impianto;
- 6) dichiarazione dell'esercente presso il quale il richiedente intende svolgere o svolge la propria attività, attestante che questi abbia assistito alla direzione dell'impianto per almeno un mese.

Qualora l'aspirante sia cittadino straniero i documenti di cui al precedente comma, o loro equipollenti, devono essere rilasciati dalla competente autorità dello Stato di appartenenza.

Articolo 11

Istruttoria della domanda

L'ispettorato del lavoro, dopo aver constatato la regolarità della domanda e la sussistenza dei requisiti richiesti, invia la domanda e la relativa documentazione al C.N.E.N., affinché provveda che da parte delle commissioni di cui agli articoli 30 e 32 del presente regolamento vengano eseguiti gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica e professionale dei richiedenti l'attestato di idoneità.

Articolo 12

Rilascio dell'attestato di idoneità

Per ciascun aspirante al conseguimento dell'attestato di idoneità, l'ispettorato provinciale del lavoro, sulla base del giudizio relativo alla specifica idoneità fisica e psichica e di quello relativo alla idoneità professionale, formulato dalle commissioni di cui al capo IV successivo, rilascia all'in-

interessato l'attestato di idoneità ovvero provvede a comunicare al medesimo il giudizio negativo espresso dalle suddette commissioni.

Articolo 13

Rinnovo dell'attestato di idoneità

L'interessato deve, entro un mese dalla scadenza del termine triennale di cui all'art. 5 del presente regolamento, presentare domanda all'ispettorato provinciale del lavoro per ottenere il rinnovo dell'attestato di idoneità.

La domanda deve essere corredata da una dichiarazione dell'esercente l'impianto, attestante il periodo di effettiva direzione prestato.

L'ispettorato provinciale del lavoro concede il rinnovo mediante apposita annotazione in calce all'attestato relativo dietro parere favorevole della commissione medica di cui al successivo capo IV.

Accertamenti straordinari possono essere prescritti anche dalla commissione medica di cui al successivo capo IV, in sede di esame della sussistenza dei requisiti psico-fisici per il rilascio o il rinnovo dell'attestato di idoneità.

Nelle more del procedimento per la conferma e per l'accertamento dei requisiti psicofisici, l'attestato di idoneità conserva la sua efficacia, salvo motivato provvedimento di sospensione da parte dell'ispettorato del lavoro.

L'attestato di idoneità non può essere più rinnovato e, se ancora in corso, perde la sua validità, quando il soggetto abilitato raggiunge il sessantacinquesimo anno di età.

Capo III

Patenti di abilitazione per la conduzione di impianti nucleari

Articolo 14

Classificazione delle patenti

A coloro che vengono riconosciuti idonei alla conduzione tecnica degli impianti nucleari, nei modi previsti dal presente regolamento, è rilasciata una «patente di abilitazione», di durata triennale e rinnovabile per i trienni successivi.

La patente è di primo e di secondo grado.

La patente di primo grado abilita alla supervisione delle operazioni attinenti alla conduzione dell'impianto nucleare (patente per supervisore) nonché alla conduzione diretta degli impianti e meccanismi dell'impianto nucleare.

La patente di secondo grado abilita alla conduzione diretta degli apparati e meccanismi dell'impianto nucleare (patente per operatore).

Ciascuna patente, sia di primo che di secondo grado, è valida soltanto per l'installazione per la quale viene rilasciata e conserva la sua validità sempreché il titolare, nel triennio successivo al rilascio o alla conferma, abbia compiuto almeno un anno anche non continuativo di effettiva conduzione dell'impianto al quale la patente stessa si riferisce.

Articolo 15

Limiti di età

Gli aspiranti alla patente di primo e di secondo grado debbono aver compiuto alla data di presentazione della domanda, i 21 anni e non superato i 45 anni di età.

Articolo 16

Condizioni per il conseguimento delle patenti

Le patenti di cui al precedente art. 14 sono subordinate al possesso da parte dell'interessato di specifica idoneità fisica e psichica e di specifica preparazione, di attitudine e di capacità pratica.

Articolo 17

Titolo di studio

Gli aspiranti alla patente di primo grado (supervisori) debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- 1) diploma di perito in energia nucleare, rilasciato da istituti tecnici industriali a indirizzo nucleare;
- 2) diploma di perito in chimica nucleare, rilasciato da istituti tecnici industriali a indirizzo nucleare;

- 3) diploma di perito elettronico;
- 4) diploma di perito fisico;
- 5) diploma di perito elettrotecnico;
- 6) diploma di perito chimico;
- 7) diploma di istituti nautici;
- 8) diploma di perito meccanico.

La patente di primo grado può essere rilasciata anche a coloro che hanno superato il primo biennio dei corsi di laurea in ingegneria, fisica e chimica.

Gli aspiranti alla patente di secondo grado (operatori) debbono aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

Per gli aspiranti di nazionalità straniera è richiesto il possesso di titolo di studio equipollente.

Coloro che provino di aver esercitato all'estero per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, mansioni corrispondenti presso un impianto del tipo di quello per cui viene richiesta la patente possono essere ammessi agli esami per il conseguimento della patente, anche se non in possesso del titolo di studio richiesto. La valutazione circa la rispondenza del detto periodo al titolo di studio è fatta dalla commissione di cui al successivo art. 32.

Articolo 18

Idoneità fisica e psichica

Gli aspiranti alla patente di abilitazione debbono essere fisicamente e psichicamente idonei per la esecuzione delle operazioni connesse con la conduzione di impianti nucleari.

Tale requisito deve essere accertato dalla commissione medica, di cui al capo IV del presente regolamento.

Le eventuali imperfezioni delle condizioni fisiche dell'aspirante, in particolare degli organi sensori, allorché siano compatibili con l'espletamento delle mansioni per le quali è richiesto il possesso della patente, possono comportare prescrizioni da trascrivere sulla patente stessa.

La commissione medica, ai fini dell'accertamento suddetto, può far sottoporre i candidati a specifici esami clinici e prove attitudinali.

Articolo 19

Requisiti di preparazione, attitudine e capacità pratica

L'aspirante alla patente di abilitazione deve essere in possesso di adeguata preparazione, di attitudine e di specifica capacità pratica in rapporto alle mansioni, per l'espletamento delle quali egli chiede il rilascio della patente.

Tali requisiti devono essere accertati mediante esami, ai quali l'aspirante deve essere sottoposto secondo le norme del presente regolamento.

Per l'ammissione agli esami, l'aspirante deve avere effettuato un tirocinio presso un impianto tecnicamente analogo, sotto la guida di un supervisore per le patenti di primo grado e la guida di un operatore per le patenti di secondo grado.

Articolo 20

Tirocinio

Il tirocinio prescritto dal precedente art. 19 deve essere prestato per un periodo di almeno 60 giornate di lavoro.

Il tirocinio deve essere effettuato in conformità di quanto prescritto dalle disposizioni all'uopo previste nel presente regolamento ed è valido soltanto per la installazione per la quale si richiede il rilascio della patente.

L'aspirante che non abbia superato gli esami di abilitazione previsti dal presente regolamento, per poter essere ammesso a sostenere altri esami, deve effettuare un periodo di tirocinio supplementare della durata pari alla metà del periodo del tirocinio stesso.

Il periodo di sei mesi richiesto per coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 può, a giudizio della commissione di cui all'articolo 32 essere comprensivo anche del periodo di tirocinio.

Articolo 21

Libretto personale di tirocinio

L'aspirante al conseguimento della patente di abilitazione per poter comprovare di aver effettuato il periodo di tirocinio prescritto dal presente regolamento, deve provvedersi del relativo libretto personale.

A tale scopo l'interessato deve inoltrare domanda redatta su carta bollata all'ispettorato del lavoro competente per territorio per tramite dell'esercente l'impianto nucleare presso il quale verrà effettuato il tirocinio.

Alla domanda deve essere allegato:

1) una dichiarazione del suddetto esercente contenente l'esplicito consenso all'espletamento del tirocinio da parte del richiedente presso il proprio impianto;

2) certificato di nascita;

3) certificato penale di data non anteriore a tre mesi da quella della domanda;

4) certificato attestante il titolo di studio posseduto;

5) due fotografie a capo scoperto di data recente, formato tessera, di cui una debitamente autenticata.

Qualora l'aspirante sia cittadino straniero, i documenti di cui al precedente comma e loro equipollenti devono essere rilasciati dalla competente autorità dello Stato di appartenenza.

Articolo 22

Rilascio del libretto personale di tirocinio

L'ispettorato provinciale del lavoro, accertata la regolarità della domanda e della relativa documentazione, rilascia il libretto personale di tirocinio all'interessato e ne dà notizia al Comitato nazionale per l'energia nucleare, indicando gli estremi del libretto stesso.

Articolo 23

Accertamento del tirocinio

Gli ispettori del lavoro e quelli del C.N.E.N. possono constatare anche su richiesta dell'interessato o del dirigente l'impianto, l'effettivo disimpegno da parte del tirocinante delle mansioni previste, apponendo dichiarazione dell'accertamento eseguito sul libretto personale di tirocinio.

Articolo 24

Attività sostitutiva del tirocinio

Può essere — a giudizio della commissione di cui all'art. 32 del presente regolamento — equiparata al tirocinio l'attività svolta presso impianti aventi le stesse caratteristiche tecniche dell'impianto per il quale l'interessato chiede il rilascio della patente, sempreché tale attività sia stata svolta a seguito del rilascio di apposita patente, ai sensi del presente regolamento salvo che nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 20. A tal fine la domanda deve essere corredata anche da una documentazione idonea ad attestare l'attività svolta, nonché le caratteristiche tecniche dell'impianto.

Per gli impianti di nuova costruzione può, altresì, essere — a giudizio della commissione di cui all'art. 32 del presente regolamento — considerato sostitutivo del tirocinio l'impegno alla partecipazione a tutte le prove combinate dell'impianto precedenti la criticità o l'immissione del materiale radioattivo nel processo: in tal caso il rilascio della patente resterà, però, condizionato all'effettiva partecipazione alle dette prove, la quale dovrà essere attestata dall' esercente l'impianto con dichiarazione da trasmettere, all'ispettorato del lavoro ed al C.N.E.N.

Articolo 25

Domanda per il conseguimento della patente

La domanda per ottenere il rilascio della patente di abilitazione, redatta su carta bollata, deve essere diretta all'ispettorato del lavoro competente, per il tramite dell' esercente l'impianto nucleare presso il quale l'aspirante ha effettuato il tirocinio.

L'interessato deve specificare nella domanda il grado della patente richiesta e l'impianto per il quale la patente stessa dovrà essere rilasciata.

L' esercente l'impianto nucleare deve attestare, mediante apposita dichiarazione scritta in calce alla domanda, che l'aspirante può effettuare presso l'impianto stesso le prove pratiche prescritte dall'art. 29, ultimo comma.

Alla domanda devono essere allegati:

- 1) una dichiarazione dell' esercente l'impianto nucleare relativa al grado di addestramento raggiunto dall'aspirante e ogni altro documento comprovante la eventuale esperienza pratica del tipo di impianto sul quale l'aspirante stesso si è addestrato e le mansioni svolte;

2) libretto personale di tirocinio;

3) due fotografie a capo scoperto di data recente, formato tessera, di cui una debitamente autenticata.

Nel caso di cui al primo comma dell'art. 24 è sufficiente far richiamo alla documentazione prodotta per il rilascio della precedente patente.

Nel caso di cui al secondo comma dell'art. 24, occorre che la dichiarazione d'impegno sia sottoscritta dal richiedente e dall'esercente l'impianto.

Coloro che si trovano nella condizione di cui all'articolo 17, ultimo comma, e 20, ultimo comma, devono allegare alla domanda i documenti comprovanti tale condizione, nonché quelli indicati ai numeri 2), 3), 5) del terzo comma dell'art. 21 e un certificato del titolo di studio posseduto.

Articolo 26

Istruttoria della domanda

L'ispettorato del lavoro, dopo aver constatato la regolarità della domanda e la sussistenza dei requisiti richiesti, invia la domanda e la relativa documentazione al C.N.E.N. affinché provveda che da parte delle commissioni di cui agli articoli 30-32 del presente regolamento vengano eseguiti gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica degli aspiranti e le prescritte prove di esame pratiche e teoriche.

Articolo 27

Rilascio della patente

Per ciascun aspirante al conseguimento della patente, l'ispettorato provinciale del lavoro, sulla base del giudizio relativo alla specifica idoneità fisica e psichica formulato dall'apposita commissione medica di cui al successivo art. 30, nonché del giudizio conclusivo sulla idoneità professionale del candidato formulato dalla commissione di cui all'art. 32, rilascia la patente, ovvero provvede a comunicare l'eventuale inidoneità. Nelle more del rilascio della patente può essere fatta all'interessato comunicazione per iscritto, anche a mezzo di telegramma, con effetto sostitutivo in via provvisoria della patente stessa.

Contemporaneamente al rilascio di ciascuna patente, l'ispettorato del lavoro provvede a darne notizia, precisandone gli estremi, al C.N.E.N.

Articolo 28

Rinnovo della patente

L'interessato deve, entro un mese dalla scadenza del termine triennale di cui all'art. 14, ultimo comma, del presente regolamento, presentare domanda all'ispettorato provinciale del lavoro per ottenere il rinnovo della patente.

La domanda deve essere corredata da una dichiarazione dell' esercente l'impianto, attestante il periodo di effettiva conduzione prestato.

L'ispettorato provinciale del lavoro concede il rinnovo mediante apposita annotazione in calce al relativo attestato, dietro parere favorevole della commissione medica di cui al capo IV.

Accertamenti straordinari dei requisiti psico-fisici possono essere sempre disposti dagli ispettori del lavoro o da quelli del C.N.E.N., anche su richiesta dell'interessato o dell' esercente l'impianto.

Detti accertamenti straordinari possono essere prescritti anche dalla commissione medica di cui al capo IV, in sede di esame della sussistenza dei requisiti psico-fisici per il rilascio o il rinnovo della patente.

Nelle more del procedimento per la conferma e per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, la patente conserva la sua efficacia, salvo motivato provvedimento di sospensione da parte dell'ispettorato del lavoro.

La patente di abilitazione non può essere più rinnovata e, se ancora in corso, perde la sua validità, quando il soggetto abilitato raggiunge il sessantacinquesimo anno di età.

Articolo 29

Programma di esame per le patenti

Per le patenti di primo grado (supervisore) il programma deve comprendere problemi concernenti la conduzione dell'impianto, prescrizioni tecniche dell'impianto e relative giustificazioni così come precisato nel rapporto di sicurezza, problemi di emergenza interna ed esterna dell'impianto.

Per le patenti di secondo grado (operatori) il programma deve riferirsi a problemi pratici associati alla conduzione di apparati e meccanismi il cui funzionamento può interessare processi chimici, fisici, metallurgici o nucleari dell'impianto in modo tale da influire sulla sicurezza della installazione, nonché alle manovre che spettano all'operatore nel caso in cui si determini una situazione di emergenza dell'impianto.

Per entrambe le patenti il programma deve comprendere nozioni elementari sulla protezione contro le radiazioni, sui principali criteri e norme di fisica sanitaria e sull'impiego della strumentazione di fisica sanitaria.

Gli esami sono svolti di norma presso il Comitato nazionale per l'energia nucleare; le prove pratiche sono svolte presso l'impianto per il quale è richiesta la patente.

Capo IV

Commissioni esaminatrici

Articolo 30

Commissione medica

Con provvedimento del presidente del C.N.E.N. è istituita una commissione medica per l'accertamento della specifica idoneità fisica e psichica degli aspiranti al conseguimento o al rinnovo dell'attestato di idoneità o della patente, di cui rispettivamente ai capi II e III del presente regolamento.

La commissione è composta:

da un ispettore medico del lavoro designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede;

da uno specialista di malattie nervose e mentali, designato dal Ministero della sanità;

da un medico iscritto nell'elenco di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

La commissione dura in carica due anni e alla scadenza i membri possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del C.N.E.N. Per ciascuno dei detti membri devono essere nominati i supplenti.

Articolo 31

Accertamenti

L'idoneità psico-fisica va riconosciuta a seguito di giudizio positivo di tutti i membri della commissione di cui al precedente articolo.

L'interessato può, durante gli accertamenti sanitari, essere assistito da un medico di propria fiducia, iscritto nell'elenco di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Articolo 32

Commissione tecnica

Con provvedimenti del presidente del C.N.E.N., per ogni impianto o gruppi di impianti simili, è istituita una commissione tecnica composta come segue:

- un esperto di sicurezza nucleare;
- un esperto all'esercizio del particolare tipo di impianto per il quale è richiesto il rilascio della patente;
- un esperto dei problemi associati alla conduzione dell'impianto;
- due esperti delle materie sopra indicate scelti in una terna, rispettivamente designati dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Con gli stessi provvedimenti è nominato, fra i componenti, il presidente della commissione.

L'esercente può chiedere che il capo dell'impianto o altro tecnico in sostituzione del suddetto e in servizio presso il medesimo impianto, assista agli esami in qualità di osservatore.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del C.N.E.N.

La commissione può avvalersi di funzionari tecnici del C.N.E.N. per l'elaborazione dei lavori tecnici preparatori. Detti funzionari sono nominati con lo stesso provvedimento con il quale viene costituita la commissione.

Per ciascuno dei membri della commissione devono essere nominati i supplenti.

Articolo 33

Svolgimento delle prove di esame

Le commissioni di cui ai precedenti articoli, devono per ciascuna riunione redigere apposito verbale. Non possono essere sottoposti al giudizio della commissione di cui all'art. 32 gli aspiranti che non abbiano avuto un giudizio positivo sulla idoneità psico-fisica.

Articolo 34

Compiti del C.N.E.N.

A cura del C.N.E.N., il risultato degli esami scritti e orali e delle prove pratiche deve essere comunicato all'ispettorato del lavoro, indicando:

- il giudizio sulla idoneità psico-fisica;
- il giudizio sulla idoneità tecnica;
- il tipo di impianto per il quale viene concesso l'attestato di idoneità o l'installazione per la quale viene rilasciata la patente.

Articolo 35

Oneri finanziari

Le spese per il funzionamento delle commissioni di cui al presente capo sono a carico del bilancio del C.N.E.N., il quale delibererà anche in ordine al trattamento economico da corrispondere, che non dovrà superare gli importi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, come modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417. Il C.N.E.N. fornirà agli ispettorati provinciali del lavoro gli stampati per il rilascio delle patenti.

Capo V

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 36

Modelli di documenti

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale (*), di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il C.N.E.N., sono approvati i modelli per gli attestati di idoneità, della patente di abilitazione e del libretto personale di tirocinio di cui ai precedenti articoli 12, 21 e 27, nonché dei relativi duplicati.

Qualora non sia stato ancora emanato il decreto suddetto e occorra procedere al rilascio dei documenti, si provvederà con modelli provvisori predisposti dal C.N.E.N.

(*) Vedi pag. 127.

Articolo 37

Scelta del medico di cui agli articoli 30 e 31

Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, il medico membro della commissione di cui all'art. 30 e il medico di fiducia di cui all'art. 31, dovranno essere scelti tra medici specialisti in medicina del lavoro.

Articolo 38

Norme transitorie per la direzione degli impianti

Coloro che espletano funzioni di direzione degli impianti nucleari, all'atto di entrata in vigore del presente regolamento devono, entro i sei mesi successivi, produrre domanda per il rilascio dell'attestato di idoneità ai sensi del precedente capo II. La detta domanda dovrà essere prodotta unitamente ad una istanza dell' esercente, per la determinazione della classe dell'impianto, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

Nelle more del procedimento di rilascio dell'attestato di idoneità, i suddetti potranno continuare a svolgere l'attività di direzione tecnica degli impianti:

Articolo 39

Norme transitorie per il rilascio delle patenti a soggetti muniti di licenza provvisoria

Coloro ai quali il C.N.E.N. ha rilasciato licenze e certificati provvisori per la conduzione degli impianti nucleari devono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, chiedere il rilascio della patente di abilitazione di primo grado (supervisor) o di secondo grado (operatori).

La relativa domanda, redatta su carta bollata, deve essere diretta all'ispettorato provinciale del lavoro per il tramite dell' esercente l'impianto nucleare presso il quale il richiedente svolge la sua attività.

Alla domanda deve essere allegata:

una dichiarazione dell' esercente l'impianto presso il quale l'interessato ha svolto la propria attività, attestante l'effettivo disimpegno delle relative mansioni, non inferiori a 8 turni completi e comunque per un totale

di almeno 40 ore negli ultimi sei mesi di validità dei documenti sopra indicati, ivi incluse le proroghe ottenute;

un certificato di nascita;

un certificato attestante il titolo di studio posseduto;

due fotografie a capo scoperto di data recente, formato tessera, di cui una debitamente autenticata.

Possono presentare la suddetta domanda anche coloro che siano sprovvisti del titolo di studio richiesto dalle norme del presente regolamento.

Il rilascio della patente avviene a seguito dell'accertamento della idoneità psico-fisica dell'interessato da parte della commissione medica di cui all'art. 30 e del parere favorevole della commissione di cui all'art. 32. La commissione medica può sostituire all'accertamento diretto il proprio favorevole parere per coloro che siano in possesso di un certificato di idoneità fisica e psichica rilasciato in data non anteriore a due anni da quella di entrata in vigore del presente regolamento.

Nelle more del procedimento di rilascio delle patenti, le licenze e i certificati provvisori rilasciati dal C.N.E.N. conservano la loro efficacia.

Articolo 40

Norme per il rilascio delle patenti a soggetti non muniti di licenza provvisoria

Coloro i quali esercitano la conduzione di impianti nucleari, senza avere licenze o certificati provvisori rilasciati dal C.N.E.N. devono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare la domanda prevista dal precedente articolo, corredata dei relativi allegati.

La domanda dovrà essere presentata, tramite l'esercente l'impianto, corredata da una documentazione idonea ad illustrare l'attività svolta nell'ultimo triennio. La commissione, di cui al precedente art. 32, potrà, sulla base della detta documentazione, anche prima di procedere alle prove di esame, prescrivere che gli interessati compiano il periodo di tirocinio, ai sensi del presente regolamento.

Nelle more dei relativi provvedimenti i suddetti possono continuare la conduzione degli impianti.

Articolo 41

Norme per gli impianti in corso di attivazione

Per gli impianti che inizieranno le prove nucleari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, senza che sia stata

determinata la classe di cui al precedente art. 4, gli esercenti devono presentare la relativa istanza prima dell'inizio delle prove nucleari.

Entro i tre mesi successivi al provvedimento di cui al già citato art. 4, dovrà essere presentata la domanda per il rilascio dell'attestato di idoneità alla direzione degli impianti nucleari.

Articolo 42

Disposizioni finali

Il rilascio degli attestati di idoneità e delle patenti a favore di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 38 e seguenti deve aver luogo entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1970

SARAGAT
COLOMBO - GAVA - MISASI
DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1971

Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 203 — VALENTINI

